

Comune di Pralboino (BS)

Uff.:RAGIONERIA

Uff.:

Prot. N. 0004004

del 13-07-2018 ore 13:18:29

Categoria 4 Classe 2 Fascicolo



COMUNE DI PRALBOINO

PROVINCIA DI BRESCIA

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri finanziari di bilancio;
- intervenire, qualora non siano rispettati gli equilibri finanziari, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.

La volontà espressa dal legislatore è quella di mantenere un costante raccordo fra Giunta e Consiglio, valutando a metà anno il grado di attuazione dei programmi previsti e degli obiettivi da raggiungere.

Il legislatore ha infatti previsto all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legislativo 118/2011 che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provveda ad effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provveda ad adottare contestualmente:

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

La legge stabilisce che il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Pertanto, la sottoscritta, in collaborazione con il responsabile dell'area tecnica nonché di tutto il personale interessato, ha disposto la ricognizione dello stato della gestione ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da cui è emerso quanto di seguito esplicitato:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15.3.2018 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018.-2020 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni che si rendessero indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;

☒ la gestione di competenza (per gli esercizi 2018/2020) e di cassa (per l'esercizio 2018) relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio finanziario, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione;

☒ la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto dei vincoli imposti dal patto di finanza pubblica;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente.

I responsabili dell'area finanziaria rag. Aimo Domenica e dell'area tecnica ing. Brocchetti
Alessandro

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 2017], come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione [Allegato A]
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.

- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai

responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «Stato di attuazione dei programmi e *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 2017], come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione [Allegato A]
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.

- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e

rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

I Responsabili dei Servizi

Rag. Aimo Domenica

responsabile ufficio finanziario

Ing. Brocchetti Alessandro

Responsabile ufficio tecnico

Pralboino 13.7.2018

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 13.7.2018

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE**.

L'Organo di Revisione

Giampiera Vecchi



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

13 luglio 2018

File : C:/Users/chiera.deluca/dikeTmpdir_12154/2358/RELAZIONE DELLA RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017.pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 13/07/2018 10.57.16 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIAMPIERA VECCHI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : VCCGPR56A58I968L
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15118841
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 11/01/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 10/01/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/07/2018 10.07.31 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 13/07/2018 10.57.16 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : alessandro brocchetti
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : BRCLSN83L26C618I
Ruolo : Ingegnere
Stato : IT
Organizzazione : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia/80048610176
Cod. Ident. : 15135012
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 14/01/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 13/01/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/07/2018 09.19.30 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 13/07/2018 10.57.16 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : DOMENICA AIMO
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : MAIDNC62L57G977A
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 2017503896253
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 20/10/2017 07.13.27 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 20/10/2020 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/07/2018 09.27.32 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it